

Registri IVA Liquidazione IVA Versamenti IVA

Docente: Dott. Vezzani Nicola

21 febbraio 2024



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

Registri IVA (art. 23 – 25 d.p.r. 633/1972)

I soggetti passivi IVA devono tenere **tre** registri:

- a) Registro delle fatture emesse (art. 23)
- b) Registro dei corrispettivi (art. 24)
- c) Registro degli acquisti (art. 25)



Registro delle fatture emesse (art. 23 d.p.r. 633/1972)

- I soggetti passivi IVA devono annotare in apposito registro le fatture emesse, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

- La fattura deve essere annotata nel registro:
 - In ordine progressivo di numerazione e con riferimento alla data di emissione;
 - Indicando distintamente l'ammontare imponibile dell'operazione e dell'IVA (evidenziando, nel caso, più voci di costo e/o differenti aliquote d'imposta);
 - Riportando gli estremi identificativi del cliente.

N.B. Non confondere il termine con l'annotazione nel registro, con il termine di emissione della fattura.



Registro delle fatture emesse (art. 23 d.p.r. 633/1972)

- Esempio: operazione effettuata in data 25.01.2024
 - ✓ Termine emissione fattura 06.02.2024;
 - ✓ Termine registrazione nel registro IVA vendite 15.02.2024;
 - ✓ Computazione nella liquidazione IVA del mese di gennaio.



Registro delle fatture emesse (art. 23 d.p.r. 633/1972)



A decorrere dal 01.01.2021, i soli soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni IVA in via trimestrale, possono registrare le fatture attive entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni stesse.



Registro dei corrispettivi (art. 24 d.p.r. 633/1972)

- I soggetti passivi IVA (commercianti al minuto, prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, trasporto di persone, ecc.) devono annotare in apposito registro le prestazioni documentate da scontrino fiscale.
- L'annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo all'effettuazione dell'operazione. Tuttavia, i contribuenti che certificano i corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino, limitatamente alle operazioni per le quali sono stati rilasciati tali documenti, possono effettuare le annotazioni nel registro dei corrispettivi con un'unica registrazione riepilogativa, entro il giorno 15 del mese successivo, senza necessità di allegare al registro gli scontrini riepilogativi giornalieri.



Registro dei corrispettivi (art. 24 d.p.r. 633/1972)

- Il valore indicato è dato dal prezzo complessivo, con distinzione dei corrispettivi secondo le diverse aliquote eventualmente applicate.
- Deve essere espressamente indicato il valore documentato da eventuali fatture emesse.
- Nel caso in cui il registro sia tenuto in luogo diverso da quello di effettuazione delle operazioni, presso ciascun luogo di svolgimento dell'attività deve essere conservato un registro di prima nota.



Registro degli Acquisti (art. 25 d.p.r. 633/1972)

- Devono essere annotate le fatture di acquisto, numerate progressivamente, con attribuzione di un numero di protocollo interno;
- Termine: anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
- Indicare: data documento, estremi fornitore, ammontare, imponibile e aliquota.



Registro degli Acquisti (art. 25 d.p.r. 633/1972)

- Sono obbligati alla tenuta del registro degli acquisti la generalità dei soggetti passivi IVA, nonché gli enti non commerciali, limitatamente all'attività commerciale esercitata. Per i contribuenti che applicano la contabilità ordinaria, il registro degli acquisti si affianca alle normali scritture contabili, mentre per i contribuenti non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, il registro degli acquisti viene utilizzato anche per annotare le altre operazioni effettuate.



Registri IVA

- Devono recare un'apposita colonna per l'annotazione delle operazioni esenti e non imponibili, con indicazione del titolo di inapplicabilità dell'imposta;
- Non vi è obbligo di registrare gli acquisti ad Iva indetraibile o fuori campo iva. L'annotazione si rende tuttavia necessaria, ai fini delle imposte sui redditi, per il contribuente in contabilità semplificata, onde documentare la deducibilità del costo.



Registri IVA

- Per le fatture di acquisto, se di importo $< € 300$, in luogo delle singole fatture, può essere registrato un documento riepilogativo mensile, contenente il riferimento ai numeri delle fatture relative, nonché il corrispettivo totale, scisso in corrispondenza delle differenti aliquote eventualmente applicate, e l'iva; stessa facoltà è concessa per le autofatture riferite ad acquisti di non residenti.



Registri IVA

- **Sezionali:** La normativa IVA prevede la possibilità/facoltà di suddividere le fatture per gruppi, in funzione del tipo di documento emesso; questo per mera comodità del contribuente. Quindi un sezionale è un registro che contiene documenti della stessa tipologia documentale e che si riferiscono allo stesso periodo di imposta.
- Ogni registro sezionale deve avere una numerazione separata che identifichi univocamente ogni singolo documento e ne stabilisca una successione di emissione.

Esempi: Sezionale diverso per fatture di vendita e note di credito. Oppure sezionale diverso per fatture acquisto/vendita nei confronti di enti pubblici. Oppure sezionale diverso per acquisti intra/extra.



Tenuta dei Registri IVA

- Esenti da imposta di bollo;
- Non soggetti ad obbligo di vidimazione;
- Devono recare la numerazione progressiva in ogni pagina;
- Così come tutti i libri contabili, devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale. Possono essere tenuti, alternativamente, in modalità cartacea o in modalità digitale.



Tenuta dei Registri IVA

Novità: Con il decreto semplificazioni (D.L. 73/2022) è stato disposto che sia la tenuta che la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti.



Tenuta dei Registri IVA

- Devono essere conservati fino al termine previsto per l'accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; 7 se la dichiarazione non è stata presentata) e, comunque, fino alla definizione delle eventuali violazioni riscontrate dai verificatori.





Dal punto di vista civilistico, le scritture contabili vanno comunque conservate per 10 anni!!!

- Registri precompilati dall'Agenzia delle Entrate



Liquidazione periodica IVA (art. 27 d.p.r. 633/1972)

La liquidazione IVA consiste nel calcolo periodico dell'IVA da versare o da riportare a credito sulla base delle fatture emesse e ricevute

- Se IVA a debito $>$ IVA a credito  **VERSAMENTO**
- Se IVA a debito $<$ IVA a credito  **RIPORTO A CREDITO**

La liquidazione periodica dell'IVA si effettua facendo affluire al conto finanziario IVA c/liquidazione gli importi dell'IVA a credito e dell'IVA a debito corrispondenti agli acquisti e alle vendite di competenza del periodo.



Liquidazione periodica IVA (art. 27 d.p.r. 633/1972)

Esempio: Un'impresa effettua la liquidazione IVA relativa al mese di febbraio 2024 sulla base dei seguenti valori:

IVA esigibile sulle vendite euro 32.750,00

IVA detraibile sugli acquisti euro 28.480,00

Presupponendo che non vi siano crediti derivanti dal periodo precedente, l'impresa per il mese di febbraio 2024 si trova a credito o a debito? Effettuare le conseguenti registrazioni contabili.



Liquidazione periodica IVA (art. 27 d.p.r. 633/1972)

Conto contabile	DARE	AVERE
IVA a debito	32.750,00	
Erario c/IVA		32.750,00

Conto contabile	DARE	AVERE
Erario c/IVA	28.480,00	
IVA a credito		28.480,00

Conto contabile	DARE	AVERE
Erario c/IVA	4.270,00	
Banca c/c		4.270,00



Versamenti IVA

- I **versamenti periodici** relativi all'IVA sono effettuati utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica. Occorre distinguere tra:
- **Contribuenti mensili:** la liquidazione e il versamento dell'eventuale IVA a debito va fatta entro il giorno 16 del mese successivo;
 - **Contribuenti trimestrali:** la liquidazione e il versamento dell'imposta va fatto entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre). Il versamento relativo all'ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in quest'ultimo caso maggiorando le somme dovute dello 0,40% per ciascun mese di dilazione.

N.B. Non si procede al versamento se saldo a debito < 100,00 euro



Versamenti IVA

- **Novità:** Il versamento del saldo IVA 2023 può essere rateizzato fino ad un massimo di 10 rate mensili, con l'aggiunta dello 0,33% mensile a titolo di interessi.
- Attenzione ai contribuenti trimestrali speciali: distributori di carburanti, autotrasportatori, servizi al pubblico, associazioni in 398/1991, esercenti arti e professioni sanitarie.



Versamenti IVA

Contribuenti trimestrali: la liquidazione trimestrale IVA può essere scelta, su opzione, dai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a:

- 500.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività le prestazioni di servizi;
- 800.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.



Versamenti IVA (art. 27 d.p.r. 633/1972)

Contribuenti trimestrali:

- L'eventuale debito d'imposta deve essere maggiorato dell'1% a titolo di interesse.
- Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività (prestazioni di servizi e altre attività) si deve fare riferimento ai ricavi dell'attività prevalente; tuttavia, se manca la distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le “altre attività”, ovvero vale la soglia più elevata.
- L'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA successivamente alla scelta operata e ha effetto fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato.



Acconto IVA

- L'**acconto IVA** deve essere versato entro il 27.12 dell'anno di riferimento. Vi sono tre metodi di calcolo:
- **Metodo storico**
 - **Metodo previsionale**
 - **Metodo effettivo/calcolato**



Acconto IVA

Metodo storico:

L'acconto da versare è pari all'88% del saldo IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica per l'ultimo mese (o trimestre) dell'anno solare precedente.

Esempio: Impresa mensile. Acconto IVA versato il 27 dicembre 2023 euro 300. Saldo IVA versato a gennaio 2024 euro 900. A quanto ammonta l'acconto IVA da versare in data 27.12.2024?



Acconto IVA

DETERMINAZIONE ACCONTO IVA DA VERSARE	
Acconto versato 27.12.2023	300,00
Saldo dicembre versato 16.01.2024	900,00
<u>IMPORTO DI RIFERIMENTO</u>	1.200,00
<u>ACCONTO IVA 27.12.2024</u>	1.056,00



Liquidazione IVA

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE IVA DICEMBRE 2023	
IVA vendite	2.200,00
IVA acquisti	1.000,00
<u>IVA A DEBITO</u>	1.200,00
Acconto IVA	300,00
<u>Versamento a saldo</u>	<u>900,00</u>



Acconto IVA

Metodo previsionale:

L'acconto da versare è pari all'88% del saldo IVA a debito che si prevede risultante dalla liquidazione periodica per l'ultimo mese (o trimestre) dell'anno solare in corso.

Attenzione!!! In caso di insufficiente versamento (cioè qualora l'IVA a debito effettiva per l'ultimo mese/trimestre si dimostri superiore alle previsioni), saranno applicate sanzioni pari al 30% dell'importo non versato (ridotto in caso di ravvedimento operoso).



Acconto IVA

Metodo effettivo/calcolato:

L'acconto da versare è pari al 100% del saldo IVA a debito in riferimento alle operazioni effettuate entro il 20.12 dell'anno corrente.

N.B. Indipendentemente dal metodo scelto, l'acconto IVA non è dovuto se risulta inferiore ad euro 103,29.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Vezzani Nicola



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript